

Trasmessa a mezzo PEC

Perugia, 16 Aprile 2018

Spett.le

**Regione del Veneto**

AZIENDA ZERO

U.O.C. – CRAV

Passaggio Gaudenzio, 1

Padova

c.a. *Dott.ssa Sandra Zuzzi*  
*Il Direttore della UOC CRAV*  
PEC *protocollo.azero@pecveneto.it*

Prot. **2018.P.0000527**

**Perugia , 19/04/2018**

Data protocollo : 19/04/2018



SoGeSi

**Oggetto: Per U.O.C. CRAV - Osservazioni gara LAVANOLO**

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO DI BIANCHERIA, MATERASSERIA, CAPI DI VESTIARIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO - OSSERVAZIONI.**

In relazione alla consultazione preliminare di mercato in oggetto, e in virtù dell'interesse da parte della scrivente Azienda, siamo a rimettere le seguenti osservazioni.

1. A pag. 5 del Capitolato Tecnico è indicato, relativamente al lotto n. 5, che la decorrenza delle Strutture Ospedaliere e territoriali ex Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza, dell'ex Azienda U.L.S.S. n. 5 Ovest vicentino e dell'ex Azienda U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa avranno decorrenza, rispettivamente le prime due il 01/04/2021 e l'ultima il 01/06/2021. Inoltre si specifica in una nota “\*salvo il caso in cui l'Azienda Ulss non eserciti la facoltà di recesso prevista dai contratti in corso in caso di aggiudicazione attivazione della presente gara regionale”.

Tuttavia tale eventualità non genererebbe alea in quanto si prevede comunque una durata di 5 anni con riserva di rinnovo per ulteriori due anni

All'art. 2 del Capitolato tecnico - Durata dell'appalto, in relazione al lotto 5 viene poi specificato che la decorrenza del contratto relativo alle strutture afferenti all'Ex. ULSS 4 “Alto Vicentino” è fissata nella stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione della gara; la durata **massima** del contratto relativo alle strutture dell'ex. ULSS n. 4 è fissata in anni 5(cinque) con riserva di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, su richiesta espressa dell'Azienda Sanitaria contraente valutata la convenienza economica e compatibilmente con la normativa in vigore”. Tale indicazione di durata “massima” crea di per sé un'alea

economica sull'appalto in quanto non consente di determinare con certezza il periodo di tempo in cui ripartire gli investimenti, se in cinque anni o un periodo inferiore e quindi non consente di formulare una offerta congrua.

Per porsi al riparo da contenziosi futuri su tale argomento, sarebbe corretto confermare che anche relativamente alle strutture afferenti all'ex ULSS 4 Alto Vicentino, al pari di quanto previsto per le altre Aziende, si prevede un contratto di durata di anni 5 con riserva di rinnovo per ulteriori due anni

2. Nell'art. 3 si riporta una tabella in cui dovrebbero essere riportate le basi d'asta unitarie per i vari servizi compresi nell'appalto, ma la stessa tabella è priva di valori.

Essendo la determinazione dei prezzi e pertanto della base d'asta elemento essenziale e sostanziale, in relazione ai servizi richiesti, dell'appalto in oggetto, prezzi che devono essere congrui rispetto ai servizi medesimi per garantirne la sostenibilità, si chiede di poter esaminare i prezzi unitari per formulare le proprie osservazioni in merito

3. Si segnala che più volte nel documento sono richiamati alcuni allegati che tuttavia non sono stati pubblicati impedendone pertanto la consultazione al fine della produzione delle osservazioni:

- Allegato A (che dovrebbe riportare le caratteristiche dei tessuti di biancheria piana
- Allegato E – servizio personalizzazione divise
- Allegato F - elenco personale impiegato dalle ditte che attualmente gestiscono il servizio di lavanolo

Si segnala altresì che l'allegato D per come citato all'art. 1 dovrebbe contenere non solo i quantitativi per ciascun singolo lotto, ma anche gli importi posti a base d'asta, importi che tuttavia non sono specificati nemmeno in questo documento.

Come contributo al fine della corretta determinazione della base d'asta alleghiamo la delibera ANAC 842 del 27/07/2017 e il relativo allegato "A" (contenente i prezzi di riferimento) sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità, unitamente alla relazione AIR; sono altresì pubblicati sul sito la "Guida operativa di ausilio al calcolo dei prezzi di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo", la "Relazione tecnica congiunta ANAC/Istat riguardante la metodologia statistica per la determinazione del prezzo di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo", nonché il "Documento tecnico" denominato "La determinazione dei prezzi di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo: metodologia e risultati", nel quale viene definita in maniera dettagliata la metodologia specificatamente adottata per la determinazione dei prezzi di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo



4. All'art. 4 del Capitolato si legge: "Le divise non personalizzate per il personale delle Sale Operatorie e delle Rianimazioni dovranno essere fornite nei colori che verranno indicati da ciascuna Azienda Sanitaria dopo l'aggiudicazione della gara.

Per l'ottimizzazione nella gestione e nei costi dell'appalto le divise non personalizzate dovrebbero essere dello stesso colore almeno per lotto di riferimento, onde favorire una migliore capacità di acquisto per gli operatori economici da un lato e la possibilità pertanto di una offerta eventualmente più competitiva grazie anche ad una organizzazione unitaria del servizio.

5. Sempre all'art. 4 punto III del capitolato, si specifica che i capi personalizzati dovranno essere sostituiti/integrati a richiesta del dipendente anche nel caso di furto previa presentazione della denuncia alle autorità competenti e in caso di smarrimento, previa dichiarazione sottoscritta dall'operatore. Si chiede di confermare che tali sostituzioni effettuate dall'affidatario in tali casi saranno a spese della Stazione Appaltante, che rifonderà all'operatore economico il valore delle divise sostituite.

Si chiede inoltre conferma che la previsione di sostituzione "in caso di rottura/danneggiamento derivanti da un corretto impiego" debba intendersi "in caso di rottura/danneggiamento per cause non imputabili ad improprio utilizzo da parte dell'operatore".

6. All'articolo 5 si specifica che "al fine di garantire la continuità del servizio la Ditta dovrà assicurare la reperibilità per le emergenze anche al di fuori del normale orario di servizio e nelle festività. In tali casi le consegne dovranno essere effettuate entro 2 ore dalla chiamata".

Tale previsione potrebbe ingenerare una restrizione alla libera concorrenza, in quanto implica in realtà non solo l'esistenza di un magazzino che possa raggiungere tutti i presidi/strutture entro massimo due ore dalla chiamata, ma di un magazzino molto più prossimo, considerato anche il tempo di predisposizione dei tessili nelle quantità occorrenti alla emergenza segnalata. Si chiede di confermare che la previsione sia da intendersi nel senso di attivazione della gestione delle emergenze a partire dalla chiamata e che la consegna dovrà essere effettuata nel minimo tempo utile dal momento dell'attivazione della gestione della emergenza.

7. Si chiede conferma che le divise per il personale sanitario ospedaliero saranno totalmente bianche senza profili e che la personalizzazione avverrà unicamente mediante etichetta termosaldata.
8. Si segnala, relativamente al punto II dell'art. 5 che risulta pressoché impossibile per qualsiasi operatore economico raggiungere tutte le UO entro le ore 8.30 del mattino, per una ragione legata alla numerosità e distribuzione degli stessi nei presidi /strutture di ciascun lotto di gara, se non a scapito di una gestione più difficoltosa, e quindi di maggiore costo (aumenta

il numero degli addetti alla distribuzione e degli autisti) con conseguente appesantimento dell'offerta.

Si chiede di poter prevedere una elasticità negli orari di consegna per poter consentire all'operatore economico di sfruttare sinergie con una ottimizzazione dei costi

9. Al punto A1 del Capitolato si prevede che "l'Appaltatore dovrà consegnare la biancheria pulita presso le sedi territoriali con le frequenze che verranno concordate con le Aziende Sanitarie ad inizio contratto e comunque non meno di una volta alla settimana. Nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio è tuttavia essenziale che le frequenze siano individuate dal capitolato stesso, o dalle soluzioni migliorative eventualmente offerte dall'operatore economico in fase di offerta, ma che non siano pertanto concordate a valle dell'aggiudicazione.

Al momento della formulazione dell'offerta congrua infatti devono essere presenti tutti gli elementi per la corretta valutazione dei costi logistici per l'appalto.

Allo stesso modo, al punto A2, devono essere individuati sin dalla pubblicazione degli atti di gara anche gli orari ed i percorsi di ritiro per ogni Azienda Sanitaria, per consentire la corretta valutazione da parte dei concorrenti

10. Al paragrafo C1, relativamente alla previsione di sistemi di distribuzione automatizzata per il ritiro delle divise mediante badge, si specifica che "dovranno essere previste possibilità alternative di ritiro della divisa nei casi in cui il badge fosse momentaneamente fuori uso".

Abbiamo notato che dal primo dialogo tecnico, e anche rispetto al servizio in essere, è scomparso il "guardaroba" che servirebbe anche per la gestione di queste eventualità, mentre ora è previsto solo un presidio in struttura per "la personalizzazione delle divise". Chiediamo la possibilità di ripensare il servizio prevedendo dei guardaroba all'interno delle strutture ospedaliere dove sia possibile stoccare una quantità minima di emergenza dei tessili forniti per far fronte in tempo reale a qualsiasi evenienza. D'altra parte in caso contrario non si darebbe la possibilità agli operatori economici di effettuare la corretta gestione delle non conformità, le cui azioni correttive devono essere apportate entro due ore, come previsto dal capitolato tecnico.

Il capitolato, d'altro canto, già prevede la presenza obbligatoria e verificata mediante marcamento, di personale della ditta aggiudicataria addetto al servizio, ed una clausola sociale che stabilisce l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, e si tratta di addetti al guardaroba nella stragrande prevalenza.



La previsione del guardaroba andrebbe a rendere ancora maggiormente possibile tale assorbimento di risorse già impiegate, nel rispetto dei criteri comunitari.

11. Sempre al paragrafo C1, è previsto che “tramite il distributore dovrà essere garantito il ritiro consecutivo del numero di capi concordato con l’azienda in fase di avvio dell’appalto. La definizione di quanti capi sia possibile ritirare va prevista negli atti di gara onde consentire il corretto dimensionamento delle dotazioni e anche la giusta valutazione dei costi di investimento.

A fronte infatti di un numero diverso di ritiri giornalieri per operatore corrisponderà una diversa dotazione complessiva da prevedere a cura dell’operatore economico e quindi un livello diverso di investimenti, diversamente quindi non quantificabili ai fini della formulazione dell’offerta.

12. Si chiede conferma che le opere edili ed impiantistiche per l’installazione dei distributori, come indicato al punto C1, siano a cura di ciascuna Azienda Sanitaria e che pertanto quanto previsto al punto D1, vale a dire che “la ditta appaltatrice...dovrà provvedere con spese ed oneri a proprio carico alla realizzazione del sistema automatico di distribuzione effettuando tutte le opere e gli impianti necessari al funzionamento del sistema di distribuzione” sia un refuso.

13. Sempre al punto D1 si prevede che “tramite il distributore dovrà essere garantito il ritiro consecutivo di massimo due capi puliti per tipo e la fornitura di ulteriori divise pulite a fronte della consegna di quelle sporche”. Tale indicazione tuttavia automaticamente consentirebbe ai dipendenti di effettuare giornalmente ritiri praticamente illimitati, legati alla sola riconsegna della divisa “sporca”. Va invece previsto, per consentire un dimensionamento corretto delle dotazioni e non esporre l’operatore economico ad una forte alea legata all’improprio utilizzo del sistema di distribuzione automatizzato, un limite giornaliero che sia nel rispetto di quanto previsto dal capitolato, vale a dire che “ad ogni cambio turno tutto il personale dovrà avere a disposizione la divisa da lavoro pulita” come riportato giustamente al punto III dell’art. 4.

Se non si prevede pertanto un limite alla distribuzione è come autorizzare tutti i dipendenti a ritirare come e quanto vogliono in ogni momento, in danno economico dell’affidatario.

Si chiede pertanto di confermare che il ritiro presso il distributore automatizzato dovrà essere consentito al dipendente nei limiti del cambio che deve effettuare giornalmente e che l’operatore economico deve rendere disponibile

14. Sugeriamo, per consentire la giusta valutazione del dimensionamento del distributore del PO San Bortolo di Vicenza, di inserire in gara il numero per qualifica di tutti i dipendenti la cui dotazione sarà gestita per taglia mediante il distributore automatizzato, distinti dai dipendenti, individuati per numero e qualifica, cui saranno assegnate divise personalizzate riconsegnate alle UO d’appartenenza.

15. All'art. 6 si richiedono carrelli per il supporto dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca "e quant'altro necessario". Occorre specificare negli atti di gara a quanti e quali articoli ci si riferisca per consentire a tutti i concorrenti di formulare correttamente l'offerta
  16. Si legge all'art. 12 del Capitolato tecnico di gara, che "la fornitura di biancheria piana necessaria per la gestione delle attività svolte presso le sedi territoriali prive di posti letto adibiti a degenza (e contabilizzata a giornate di degenza) si intende ricompresa nel prezzo offerto per la gestione delle divise degli operatori del territorio". Segnaliamo che la gestione delle divise rappresenta un servizio completamente diverso dalla fornitura di biancheria piana, che prevede attrezzature e modalità differenti ed ha volumi completamente diversi. Si chiede di emendare tale previsione inserendo una remunerazione separata per tale servizio da remunerare a capo.
  17. Si suggerisce di inserire tra le tipologie di giornata di degenza anche le Osservazioni Breve Intensive e prestazioni in SDAC
  18. Al punto b e c dell'art. 12 si parla di "messa a disposizione di attrezzature fisse e mobili". Si chiede di specificarne meglio le caratteristiche.
  19. Al punto A1 si legge: "la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione di ogni Unità Operativa un carrello armadio chiuso mobile o altra dotazione equivalente". Si ritiene necessario indicare le U.O. per cui è prevista la fornitura dei carrelli; in mancanza di questa indicazione, non risulterà possibile quantificare l'onere necessario per l'acquisto e la messa a disposizione delle attrezzature indicati, dati necessari a determinare l'offerta economica in maniera puntuale e precisa.
  20. A pagina successiva si rileva, a proposito dei Presidi Ospedalieri: "l'appaltatore dovrà ritirare i capi sporchi. ... presso le singole unità operative/servizi ospedalieri dal lunedì al sabato, almeno in due momenti distinti nell'arco di ogni giornata"
- In relazione a quanto sopra, si ritiene eccessivo effettuare il ritiro dei capi sporchi in tutte le U.O. due volte al giorno; si ritiene che sarebbe più opportuno prevedere il ritiro dei capi sporchi due volte al giorno solo per le U.O. più critiche, ad es.: Pronto Soccorso, Rianimazione, Sale Operatorie, Terapia intensiva.
21. A fine capitolo, inoltre, si afferma "sarà cura della ditta aggiudicataria il rilevamento, a mezzo di idonei sistemi, della presenza nei sacchi di oggetti metallici che dovranno essere restituiti all'Azienda".

Si osserva che dovrebbe essere responsabilità dell'Azienda fare in modo che il proprio personale eviti di inserire oggetti metallici all'interno dei sacchi preposti al contenimento della biancheria, per il corretto utilizzo del servizio di lavano e dei tessili forniti. Inoltre in stabilimento vi sono processi automatizzati e gli operatori non possono nel rispetto della normativa sulla sicurezza riaprire sacchi contenenti biancheria sporca e potenzialmente



infetta per recuperare gli oggetti metallici eventualmente lasciati dal dipendente dell'Azienda Sanitaria o Ospedaliera

22. Relativamente alle modalità di contabilizzazione della biancheria piana, al fine di poter definire la corretta formulazione del corrispettivo da offrire per la giornata di degenza, si ritiene necessario che siano indicate le quantità previste per ogni singolo articolo di biancheria piana richiesto. Altrimenti, la formulazione dell'offerta risulterebbe indeterminata e non congrua. Inoltre, si ritiene necessario determinare un'alea, pari al +/- 5% e definire che, in caso di superamento di tale alea, in eccesso ed in difetto, vada definito un corrispettivo a chilogrammo da utilizzare a tal scopo.
23. Segnaliamo che, benché il capitolato sia stato implementato rispetto alla gara precedentemente revocata e anche alla precedente consultazione dalla prescrizione del sistema di distribuzione automatica per il PO di Vicenza, i punteggi sono rimasti identici, non tenendo conto delle implicazioni estremamente diverse sugli investimenti di tale prescrizione. Ci auguriamo che tale richiesta sia stata correttamente valutata nella base d'asta non ancora resa nota
24. Si rileva che viene premiata esplicitamente solo la tracciabilità delle divise con 7 punti, ma non si comprende come possano essere attribuiti, se sulla tipologia di tracciabilità, o sul numero o sul tipo di distributori automatizzati proposti. Le soluzioni dei concorrenti possono differire molto in termini di investimento, a fronte del quale tuttavia l'operatore economico non ha la certezza di beneficiare di un punteggio corrispondente al suo sforzo anche economico
- Si chiede pertanto di ripensare tale criterio evidenziando con più chiarezza come andranno attribuiti i punteggi relativi, onde consentire una migliore valutazione delle proposte.
25. Si chiede altresì, sempre in relazione ai criteri di valutazione, dove possa essere eventualmente premiata la tracciabilità della biancheria piana che non viene per nulla citata. Qualora non sia prevista o gradita andrebbe esplicitato con chiarezza negli atti di gara e se invece la si volesse premiare andrebbero previsti punteggi solo per tale elemento, diversamente non valorizzato, non potendosi pensare che sia ricompreso nel criterio del controllo di risultato
26. Si chiede conferma che il criterio "capacità produttiva degli impianti di lavaggio messi a disposizione per lo svolgimento del servizio" si intenda riferito alla sola capacità produttiva "residua" disponibile per l'appalto in oggetto e non alla capacità produttiva complessiva degli impianti di lavaggio messi a disposizione per l'appalto in oggetto
27. Relativamente alla prescrizione di divieto di stoccaggio temporaneo negli edifici di carrelli occorrerebbe precisare e limitare il divieto solo nelle unità operative e corridoi degli stessi non nei locali dati in comodato d'uso in quanto il servizio necessita, dati i volumi, di tali aree di transito temporaneo.

28. Si chiede conferma che all'interno dei locali messi a disposizione per la personalizzazione taglie sia possibile effettuare anche la preparazione dei carrelli
29. Si chiede conferma che saranno messi a disposizione ed individuati puntualmente dei locali dello sporco centralizzati, necessari per l'identificazione della biancheria sporca. Chiediamo che negli atti di gara sia specificato che laddove disponibili saranno concessi in comodato d'uso gratuito all'aggiudicatario
30. Visto che non vi è alcun criterio che premi i dispositivi tessili forniti si chiede conferma che anche in sede di offerta non debbano essere presentati campioni o schede tecniche e che debba intendersi che siano da fornire i tessuti descritti negli allegati alla documentazione di gara

Restando a disposizione per ogni approfondimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**So.Ge.Si. S.p.A.**

L'Amministratore Delegato  
Dott. Emiliano Nardi Schultze

**SO.GE.SI. S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Emiliano Nardi Schultze